DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1980

recante approvazione di taluni trasporti di carni bovine effettuati nel 1979 dall'organismo d'intervento irlandese

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(80/352/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2305/70 del Consiglio, del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore delle carni bovine [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 496/78 [4], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera h),

considerando che, a norma degli articoli 1, 2, paragrafo 1, e 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CEE) n. 2305/70, le spese relative a taluni trasporti di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento sono imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2650/79 [6], hanno modificato, a decorrere dal 1° ottobre 1978, le condizioni relative al finanziamento dei trasporti di carni bovine d'intervento ;

considerando che l'Irlanda è stata autorizzata, con decisioni della Commissione 79/62/CEE [7], 79/388/CEE) [8], 79/637/CEE [9], modificata dalla decisione 79/806/CEE [10], e 79/835/CEE [11], modificata dalla decisione 80/57/CEE [12], ad immagazzinare in altri Stati membri un quantitativo di 25 000 tonnellate di carni non disossate e di 11 500 tonnellate di carni disossate ;

considerando che, in applicazione di questa autorizzazione, l'Irlanda ha comunicato alla Commissione i motivi che hanno reso necessari i trasporti effettuati durante l'anno 1979 di circa 24 000 tonnellate di carni bovine prese in consegna dal suo organismo d'intervento e ha chiesto che tali trasporti siano approvati ; che i motivi addotti giustificano l'approvazione di questi trasporti ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CEE) n. 2305/70, sono approvati i trasporti effettuati durante l'anno 1979 verso altri Stati membri dei seguenti quantitativi di carni bovine presi in consegna dall'organismo d'intervento irlandese ;

— circa 21 330 tonnellate di carni non disossate ;
— circa 2 745 tonnellate di carni disossate.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 1.
(4) GU n. L 68 del 10. 3. 1978, pag. 5.
(5) GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.
(6) GU n. L 304 del 30. 11. 1979, pag. 9.
(7) GU n. L 14 del 20. 1. 1979, pag. 24.
(8) GU n. L 93 del 12. 4. 1979, pag. 46.
(9) GU n. L 182 del 19. 7. 1979, pag. 29.
(10) GU n. L 237 del 21. 9. 1979, pag. 35.
(11) GU n. L 257 del 12. 10. 1979, pag. 44.
(12) GU n. L 19 del 25. 1. 1980, pag. 62.